

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 14 febbraio 2025, n. 43

D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm. ii. - D.G.R. n. 392/2024 Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP). Modifiche e integrazioni dell'Allegato A) relativamente all'eradicazione/sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini, Brucellosi negli ovini e caprini e Leucosi Bovina Enzootica (profilassi e malattie dei ruminanti). Programmazione attività 2025

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n.7;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.1998 e successive integrazioni;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 30 Marzo 2001, n.165 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dl. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 agosto 2021 n. 263 ad oggetto "Attuazione modello MAIA 2.0 adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con cui la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

VISTO l'incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 17 aprile 2023 recante "Proroga incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22", con cui la Giunta ha deliberato di prorogare l'incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del dott. Onofrio Mongelli, conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020, a decorrere dal 20 aprile 2023 e per un periodo di ulteriori due anni;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 34 del 06/12/2023 "conferimento incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale", alla dott.ssa Domenica Cinquepalmi per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 24, comma 1 del DPGR n. 22/2021;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG)”. Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il DECRETO 2 maggio 2024 “Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini.”;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo2016”;

PREMESSO CHE

Il Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 recante “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi- caprini” (di seguito DM 2 maggio 2024) disciplina (ALL. 1 e 2 cap. 2.2) tra i compiti spettanti all’Autorità Competente Regionale quello di definire i criteri di rischio e il numero di stabilimenti da controllare per l’anno di riferimento nonché indicare la modalità di sorveglianza prescelta, inserendo la programmazione nel portale VETINFO, entro il primo bimestre dell’anno di riferimento.

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii., ha approvato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (P.R.I.C.) in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere animale per gli anni 2017-2018 (Allegato A) demandando al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la predisposizione, con propri provvedimenti, di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal suddetto provvedimento.

Il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (P.R.I.C.) – DGR 2194/2017 è stato prorogato, integrato e modificato con le Delibere di Giunta Regionale n.ri 1601/2018, 387/2019, 370/2020, 518/2021, 1264/2022, 1264/2022.

La Regione Puglia, in data 08/03/2024, con propria Deliberazione n. 392:

- ha recepito l’atto di Intesa n. 55/CSR del 22 marzo 2023, con il quale la Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023 - 2027;
- ha dettato disposizioni conseguenti ai Servizi competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS. LL. (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) affinché operino, per gli anni 2024 e 2025, in conformità ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii., fatti salvi ulteriori aggiornamenti ed alle AASSLL affinché redigano entro il mese di giugno 2024 il documento di attuazione locale denominato Piano Locale dei Controlli per il biennio 24-25.

La D.G.R. n. 392/2024, al punto 4) del deliberato, ha demandato il Dirigente della Sezione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, all'adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal provvedimento adottato incluse le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. ritenute necessarie.

Con D.G.R. n. 518/2021 sono state individuate le Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari.

Con il citato Provvedimento n. 518/2021, l'Autorità Competente Regionale è individuata nel Dirigente protempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento della Salute, affidata al dott. Onofrio Mongelli, con l'incarico di Direzione di Sezione, conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020, confermato e prorogato con successivi atti (DGR n.517/2023);

CONSIDERATO CHE:

- attualmente il territorio della regione Puglia è costituito da province con diverso stato sanitario per BRC e MTBC, e che, in momenti diversi, negli ultimi anni hanno visto il riconoscimento dalla Commissione europea della qualifica di "Provincia INDENNE";
- tutto il territorio italiano è completamente indenne da Leucosi Enzootica Bovina (di seguito LEB) come riconosciuto dalla Decisione di esecuzione della Commissione 2017/1910/UE del 17 ottobre 2017.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE il DM 2 maggio 2024:

- disciplina le modalità e le tempistiche per la programmazione annuale delle attività di sorveglianza prescelta, per le rispettive malattie, nonché definisce, ai fini della suddetta programmazione, i fattori di rischio minimi da considerare per la selezione degli stabilimenti da sottoporre a controllo;
- stabilisce, tra i compiti spettanti all'Autorità Competente Regionale, quello di definire entro il primo bimestre dell'anno di riferimento i criteri di rischio e il numero di stabilimenti da controllare sul territorio regionale nonché indicare la modalità di sorveglianza prescelta.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, si rende necessario in attuazione del DM 2 maggio 2024 procedere a:

- **modificare ed integrare l'Allegato A** della D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii., così come da ultimo integrato e prorogato dalla D.G.R. n. 392/2024, nella sola parte relativa alla *Profilassi e malattie dei ruminanti* (Capitolo 3 Organizzazione e Gestione dei Controlli Ufficiali - paragrafo C Sanità Animale);
- **approvare** il documento "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini - Piano Leucosi Bovina Enzootica. Programma attività 2025" Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Di modificare ed integrare** l'Allegato A) della D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii., così come da ultimo integrato e prorogato dalla D.G.R. n. 392/2024, nella sola parte relativa alla *Profilassi e malattie dei ruminanti* (Capitolo 3 Organizzazione e Gestione dei Controlli Ufficiali - paragrafo C Sanità Animale);
- **Di approvare** il documento "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini - Piano Leucosi Bovina Enzootica Programma attività 2025" Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di disporre** che ciascuna AASSLL provveda a inserire nel proprio Piano locale dei controlli la programmazione delle attività per l'anno 2025 relativamente all'eradicazione/sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini, Brucellosi negli ovini e caprini e Leucosi Bovina Enzootica (profilassi e malattie dei ruminanti) che si approva con il presente atto;
- **Di stabilire che** gli ulteriori contenuti dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. non subiscono alcuna modifica;
- **Di notificare** il presente atto ai Direttori Generali delle AASSLL, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL della Regione e al Direttore Generale IZS Puglia e Basilicata per i successivi adempimenti;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP;
- **Che** il presente provvedimento:
 - a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
 - b. sarà pubblicato all'Albo Telematico degli Atti Dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 - c. è composto da n° 7 facciate e da n. 1 allegato "Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini - Piano Leucosi Bovina Enzootica. Programma attività 2025" (Allegato 1);
 - d. è adottato in originale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1 - Programmazione 2025 3225 rev 1402 (1).docx - 94fa2ce16adc0a30f054d514704d4c020116cba3b51c2b8ef300fb30280a7f13

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli



Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini - Piano Leucosi Bovina Enzootica

Programma attività 2025

PREMESSA

Il Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 recante “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini¹ e per brucellosi negli ovi-caprini”, di seguito DM 02/05/2024, assicura l’applicazione di una disciplina armonizzata delle misure per l’eradicazione delle due malattie in conformità con la normativa euro-unitaria, aggiungendo un ulteriore tassello nel quadro della riforma legislativa in sanità animale attuata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429.

I Piani di eradicazione e sorveglianza delle malattie di categoria B (REG. (UE) 2018/1882) brucellosi (di seguito BRC) e tubercolosi (di seguito TBC), prevedono controlli obbligatori con una periodicità specifica per status sanitario e situazione epidemiologica (REG. (UE) 2020/689).

Il Decreto con gli allegati, consultabile nel sito istituzionale del Ministero della Salute al seguente link: <https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=263&tab=2II>, consta di due allegati:

- Allegato 1, concernente il *Programma della brucellosi bovina e della brucellosi ovi-caprina*;
- Allegato 2, riguardante il *Programma della tubercolosi bovina*.

Ciascuno allegato è diviso in parte A *eradicazione* e parte B *sorveglianza* e contiene 4 sottosezioni:

- A) Metodi diagnostici
- B) Indicazioni per le movimentazioni da province non indenni verso province indenni
- C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai ed indicazioni per la compilazione del modulo “indagine epidemiologica”
- D) Pulizia e disinfezione degli stabilimenti con infezione confermata.

L’Art. 1, co.3, del Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 stabilisce *che Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assegnano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali l’obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo status di indenne del territorio attraverso l’esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base provinciale della prevalenza di ciascuna malattia. Il raggiungimento dell’obiettivo è valutato attraverso le informazioni registrate nel sistema informativo VETINFO.*

Il presente documento rappresenta il Programma di attività 2025 della Regione Puglia in materia di eradicazione e sorveglianza Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini e Leucosi Bovina Enzootica, da assegnare alle AASSLL pugliesi.

¹ ai sensi del regolamento (UE) 2020/689, articolo 2 numero 7, e dell’Allegato al regolamento (UE) 2018/1882, sono definiti bovini tutti gli animali appartenenti alle specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*: pertanto i programmi di eradicazione e sorveglianza per brucellosi bovina e per tubercolosi bovina si applicano anche i bufali.

ALLEGATO 1



Pertanto comprende due pianificazioni: il *Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini* ed il *Piano Leucosi Bovina Enzootica*.

Il suddetto Programma di attività 2025 (di seguito Programma) è soggetto a verifica periodica da parte del Ministero della Salute, tenuto conto della evoluzione della situazione epidemiologica relativa alle malattie nonché delle eventuali modifiche o integrazioni della normativa euro-unitaria di riferimento.

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA PER TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI NEI BOVINI E BRUCELLOSI NEGLI OVINI E CAPRINI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI

Il Programma si applica alle specie animali o ai gruppi di specie animali ex articolo 8, Reg (UE) 2016/429, di cui all'Allegato III e ex art. 4 e 17 del regolamento delegato (UE) 2020/689 (gli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina) detenuti negli stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione e da ingrasso.

Tale Programma si attua nell'intero territorio della Regione Puglia, territori indenni e territori non indenni. Per tutti i territori si applicano le misure contenute nel DM 02/05/2024, nel Reg. (UE) 2016/429 e nei Reg. (UE) delegati 2020/689, 2020/688 e 2021/881.

L'approccio strategico diversificato nei vari territori si fonda sull'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto definito dal DM 02/05/2024 e dal Regolamento (UE) 2016/429.

Il territorio della Regione Puglia è costituito da "zone" con diverso stato sanitario per BRC e TBC.

Per "Zona" (art 4, comma 35, lettera a, del Reg (UE) 2016/429) si intende l'area dell'intero territorio di una delle province pugliesi, ex art. 13, punto 1, comma b del Reg. (UE) 2020/689, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto ad una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo, eradicazione e biosicurezza.

Attualmente in Regione Puglia sussistono le seguenti "zone/territori":

Provincia	BRUCELLOSI BOVINA	BRUCELLOSI OVI/CAPRINA	TUBERCOLOSI
Bari	Indenne	Indenne	Indenne
Brindisi	Indenne	Indenne	Indenne
Taranto	Non Indenne	Indenne	Indenne
Foggia	Non Indenne	Non Indenne	Non Indenne
BAT	Indenne	Indenne	Indenne
Lecce	Indenne	Indenne	Indenne



2. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA

Il presente Programma stabilisce le misure sanitarie da applicare agli stabilimenti bovini, ovini e caprini per conseguire entro il 2030 l'eradicazione dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, di seguito BRC, e da *Mycobacterium tuberculosis*, di seguito MTBC, nei territori non indenni da infezione.

Il Programma di eradicazione della BRC e MTBC dagli stabilimenti bovini, ovini e caprini è obbligatorio in tutti i territori riconosciuti non indenni da malattia secondo quanto specificato nell'art. 18 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Esso ha l'obiettivo di eradicare la BRC e la MTBC ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione dei bovini/bufalini e ovi- caprini.

Il conseguimento dello status di indenne TBC e BRC nei territori non indenni avviene attraverso una riduzione progressiva in termini di incidenza e prevalenza.

L'obiettivo della sorveglianza delle malattie negli stabilimenti bovini, bufalini e ovi-caprini, è il conseguimento e/o mantenimento dello status di territorio indenne da BRC e TBC, compresi gli stabilimenti riconosciuti e/o registrati di materiale germinale, in conformità ai criteri definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ulteriore obiettivo, del Programma de quo, è razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza con le modalità per il diradamento dei controlli (campionamento basato sui rischi) previste nel DM 02/05/2024 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689, per le province indenni.

3. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

L'obiettivo operativo specifico del Programma è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli annuali programmati sugli stabilimenti e sugli animali ai sensi della normativa vigente e per i territori non indenni una riduzione programmata sul quinquennio di almeno il 10% annuo della incidenza di MTBC e BRC nei bovini e ovini su base provinciale, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento/mantenimento dei requisiti necessari per ottenere lo status di territorio indenne, come previsto nel DM 02/05/2024 e nel regolamento delegato (UE) 2020/689.

Nello stesso periodo in cui viene eseguita la Programmazione annuale, l'Autorità Regionale, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (di seguito OEVR), convoca i Servizi Veterinari competenti sui territori non indenni, per una riunione plenaria di verifica degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, rispetto a quelli previsti, per quell'anno, dalla programmazione del quinquennio.

In caso di scostamento, tra il programmato e gli obiettivi raggiunti, l'Autorità Regionale, in collaborazione con gli stessi Servizi Veterinari, elabora misure adeguate atte a risolvere le criticità riscontrate.

Le risultanze di tale processo di verifica sono comunicate dall'Autorità Regionale al Ministero della Salute.

La Pianificazione per l'anno successivo deve partire dalle risultanze di tale processo.

ALLEGATO 1



4. ATTIVITÀ

Le attività programmate annualmente sono finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle condizioni previste per l'ottenimento dello status di indenne della provincia interessata, per le malattie oggetto del Programma, attraverso l'attuazione di una sorveglianza annuale basata su:

- a. controllo degli stabilimenti, attraverso l'applicazione dei metodi diagnostici ufficiali;
- b. sorveglianza sugli aborti;
- c. sorveglianza al macello;
- d. controllo sulle movimentazioni animali.

Tutti gli stabilimenti presenti sul territorio vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria.

In particolare per i territori non indenni:

1. *ai fini dell'eradicazione della BRC*, tutti i bovini uguali o superiori a dodici mesi di età presenti negli stabilimenti di capi bovini, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, con cadenza annuale. Qualora lo stabilimento di capi bovini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali;
2. *ai fini dell'eradicazione della BRC*, tutti gli ovini e i caprini uguali o superiori a sei mesi di età presenti negli stabilimenti di capi ovini e caprini, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, con cadenza annuale; Qualora lo stabilimento di capi ovini e caprini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali;
3. *ai fini dell'eradicazione della MTBC*, tutti i bovini uguali o superiori a 6 settimane di età presenti negli stabilimenti di capi bovini, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, con cadenza annuale. Qualora lo stabilimento di capi bovini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione; il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali.

Nei comuni Cluster di infezione sono stabilite ulteriori misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione.

Per i territori indenni, ai fini del mantenimento dello status, i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, stabiliscono direttamente la Programmazione annuale dei controlli selezionando gli stabilimenti secondo i criteri di cui ai successivi punti *b e c*, inserendola in SANAN (Programmazione Scadenziario nel portale VETINFO) per una susseguente validazione regionale.

Pertanto:

- a) tutti gli stabilimenti devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN che deve essere aggiornata, ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per



territorio, qualora ci siano modifiche dello status nello stabilimento stesso oltre che a seguito di controllo per il mantenimento;

- b) ai fini della sorveglianza basata sui rischi, il campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti con valore di rischio pari o superiore ad uno, viene estratto dall'applicativo Statistiche/Cruscotti Sanità Animale sul portale VETINFO in base alla valutazione del rischio, e gli stessi vengono sottoposti a controlli periodici con cadenza annuale;
- c) per gli stabilimenti con valore rischio zero nel file estratto di cui al punto b occorre selezionare, ai fini della programmazione, gli stabilimenti con flag riproduzione "S" e numero di capi superiore a 30 per i bovini e superiore ai 50 capi per gli ovini;
- d) negli stabilimenti a rischio individuati nei precedenti punti b e c, ai sensi del DM 02/05/2024, sono sottoposti a controllo sierologico tutti i bovini di età superiore a 24 mesi e gli ovicaprini di età superiore a 12 mesi.

Tale Programma deve dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità sono mantenuti (99,8% di stabilimenti indenni e 99,9% di animali indenni e che negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da Brucella abortus melitensis e suis nei bovini o negli ovi-caprini).

I territori che hanno avuto focolai confermati nel 2024 devono valutare, al fine dell'inserimento nella programmazione, gli stabilimenti con fattori di rischio pari a zero in funzione di ulteriori elementi aggiuntivi (es. furti/smarrimenti, anomalie evidenziate in BDN) rispetto a quelli minimi richiesti dal DM 02/05/2024 negli allegati 1 e 2 cap.3.3.2

Gli interventi diagnostici sono effettuati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

È vietato allontanare per qualsiasi motivo gli animali sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali, prima dell'avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

Gli esiti degli accertamenti diagnostici devono essere riportati in maniera puntuale nel portale VETINFO e vanno registrati sul sistema SANAN, entro 7 giorni dall'esito del controllo, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO.

Le modalità di esecuzione ed interpretazione delle prove sono indicate nell'allegato 1.a e 2.a del DM 02/05/2024.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Programma si rimanda a quanto previsto nel DM 02/05/2024.

ALLEGATO 1



PIANO LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO REGIONALE ad esclusione dei territori CLUSTER di infezione

Tenuto conto di quanto previsto dal Ministero della Salute con le *Linee Guida Leucosi Bovina Enzootica - orientamenti sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030* (DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024) in tutto il territorio regionale è necessario che, per tutti gli stabilimenti che detengono bovini (inclusi i bufalini), si preveda una sorveglianza basata sui rischi, permettendo la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da LEB.

In particolare, è necessario individuare gli stabilimenti a rischio, programmare il campionamento in tutti gli stabilimenti a rischio individuati, ed eseguire il controllo sierologico su tutti i capi di età superiore a 24 mesi presenti in ogni azienda. Al fine di individuare gli stabilimenti in base alla valutazione del rischio è possibile utilizzare l'applicativo Statistiche/Cruscotti Sanità Animale sul portale VETINFO.

I fattori di rischio minimi, considerati nell'analisi del rischio sono i seguenti:

- stabilimenti bradi e semibradi, e/o che praticano il pascolo promiscuo;
- allevamenti che effettuano la transumanza, la monticazione;
- stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione dello status di indenne per LEB;
- stabilimenti sede di focolaio di malattia negli ultimi 5 anni (LEB);
- nessun controllo ufficiale per LEB negli ultimi 4 anni;
- connessione epidemiologica con caso confermato di malattia negli ultimi 2 anni;
- provenienza di capi da cluster di infezione riconosciuti.

Contestualmente le attività di sorveglianza al macello devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati mediante procedura ordinaria o di urgenza, che sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale. Quest'ultimo, qualora riscontri lesioni riferibili a LEB, provvede al prelievo dei campioni e alla segnalazione alle altre autorità competenti sullo stabilimento.

Nei comuni Cluster di infezione sono stabilite ulteriori misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione.